

MENU CERCA

Il Messaggero

f t ACCEDI ABBONATI

POLITICA

Domenica 17 Gennaio - agg. 10:59

> AUTOCERTIFICAZIONE

Zona arancione e rossa, da oggi nuovo Dpcm. Parrucchieri, spostamenti, amici: cosa possiamo fare

POLITICA

Sabato 16 Gennaio 2021 di Stefania Piras



Cosa cambia oggi? I colori delle regioni e quindi i divieti che, a seconda che si abiti in [zona rossa](#) o [zona arancione](#) o [gialla](#), torneranno a scandire la nostra vita: dagli [spostamenti](#) alla spesa, dalle visite ad amici e parenti fino alla possibilità di fare sport e andare dal [parrucchiere](#) o dall'[estetista](#). Per tutte le regioni



1



valgono le nuove misure anti [coronavirus](#): il divieto di spostamento fra una regione e l'altra e il [coprifuoco](#) dalle 22 alle 5. Ci si può spostare solo «una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi». È in ogni caso **fortemente raccomandato**, si legge, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze motivate.

APPROFONDIMENTI



DPCM

Secondo case, Faq nuovo Dpcm: ok spostamenti fuori regioni, ma nodo...



ROMA

Zona arancione, rossa e gialla: nuovi colori e nuove regole ecco...

Se ci si muove deve essere solo per - dice il decreto del 14 gennaio 2021 - «esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Inoltre, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali.

Nuovo Dpcm ----> [Scarica il Pdf](#)

MPLAY



America's Cup: incidente per American Magic nella regata contro Luna Rossa, barca danneggiata



Pescara, risse e assembramenti in centro: si indaga su una lite



Teramo, il pizzaiolo "ribelle": «Mi hanno multato, ma resto aperto»



Fermò gli estremisti pro-Trump: in arrivo la medaglia d'oro per l'agente eroe

SMART CITY ROMA



L'INFORMAZIONE VIVE CON TE



9€/mese
per 1 anno

VAI ALLA PROMO

POLITICA



Zona arancione, rossa e gialla, nuovi colori e nuove regole: ecco cosa possiamo fare

di Diodato Pirone



Crisi di governo, l'offerta del centrodestra: elezioni non per forza, possibile esecutivo con noi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 al succedimento dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 23 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 33, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/729 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare, l'articolo 30;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare, l'articolo 24;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 7 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Novità seconde case: diversamente alle regole valide durante le feste di Natale, questo [Dpcm](#) per contrastare l'epidemia [Covid](#) permette di spostarsi nelle seconde case, anche se si trovano in un'altra regione rispetto alla propria residenza.

«Scusi, ma di che colore siamo?». Caos in città per le aperture di negozi e ristoranti

Zona rossa fino al 31 gennaio: [Lombardia](#), [Sicilia](#) e la Provincia Autonoma di [Bolzano](#)

Nel decreto la zona rossa è quella caratterizzata da uno **scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto**.

Gli spostamenti sono consentiti solo all'interno del proprio comune. Ci si può muovere:

- per motivi di lavoro, salute o necessità;
- tra le 5.00 e le 22.00, una volta al giorno, all'interno dello stesso Comune, verso una sola abitazione privata, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
- dai Comuni fino a 5.000 abitanti, tra le 5.00 e le 22.00, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un'altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Si può sempre far ritorno al proprio [domicilio](#) o alla propria [residenza](#) (è quella che compare nei registri dell'anagrafe e quindi subito verificabile, è la dimora

di **Barbara Acquaviti**



Crisi di governo, Provenzano: «L'Aula ascolti il premier. Iv? Frattura insanabile»

di **Mario Ajello**



Crisi di governo, cosa può succedere: Conte ter al 40%, solo il 10% all'ipotesi nuovo premier



Crisi di governo, Mattarella darà il via libera al Conte ter anche con un voto in più

di **Alberto Gentili**

GUIDA ALLO SHOPPING

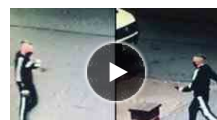


Dormire bene: quale materasso acquistare per fare sonni sereni?

Il Messaggero TV



Teramo, il pizzaiolo "ribelle": «Mi hanno multato, ma resto aperto»



Londra, truffa una donna di 92 anni iniettandole un falso vaccino: arrestato

VIDEO PIU' VISTO



Dieta, ecco il trucco a colazione per bruciare più calorie e grassi

f 33

LE NEWS PIU' LETTE



Zona arancione e rossa, da oggi nuovo Dpcm. Parrucchieri, spostamenti, amici: cosa possiamo fare

abituale). Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (può essere diverso dalla propria residenza). Sul sito del governo si cita questo esempio: «le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per ricongiungersi nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi». E l'[abitazione](#)? «Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica - si legge nel FAQ del governo - Ai fini dell'applicazione del dpcm, dunque, l'abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l'anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze».



Nuovo Dpcm, zona rossa in Lombardia, Sicilia e Bolzano. Dal Lazio al Veneto 9 regioni in arancione. Ordinanza di Speranza



Seconde case, Palazzo Chigi: «Possibile recarsi anche fuori regione»



Pfizer si ferma, allarme vaccini. In Italia a rischio il programma per il richiamo



Scialpi chiede aiuto: «Sono in condizioni di estrema indigenza, farei anche il cameriere»

Cerca il tuo immobile all'asta

Regione

Provincia

Fascia di prezzo

Data

INVIA



✶ A Flourish bar chart race

Inoltre si può:

- dare assistenza a persone non autosufficienti anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, «ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma».
- se si è separati, raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, tra Regioni e tra aree differenti.
- fare la spesa in un altro comune se c'è «convenienza economica»
- andare in un altro comune per esigenze lavorative
- raggiungere i luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro
- portare fuori il cane
- fare una passeggiata e/o attività motoria, ma esclusivamente vicino alla propria abitazione
- raggiungere parchi e giardini pubblici

- viaggiare in auto insieme a persone non conviventi, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina

- dedicarsi a lavori agricoli destinati alla produzione per autoconsumo (esempio: raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) anche in un comune o una regione in cui non si risiede. L'autodichiarazione deve essere completa di tutti i dettagli che attestino l'attività.

Non si può fare visita alle persone detenute in carcere «non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute». Per le persone ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero bisogna contattare la Direzione sanitaria della struttura e informarsi.

Bar e ristoranti in zona rossa: solo asporto e domicilio

I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, **sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio**, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. Non si può consumare nei pressi del locale.

Quali negozi sono aperti?

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Rimangono accessibili anche le concessionarie di auto, e poi tutte le attività di vendita raggruppate nell'Allegato 23 del decreto. Per queste attività, qui di seguito elencate, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, **ma con vendita a distanza** senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di **computer**, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di **ferramenta**, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di **libri** in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di **giornali, riviste e periodici**
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di **confezioni e calzature per bambini e neonati**
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di **articoli sportivi**, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di **giochi e giocattoli** in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di **cosmetici**, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per **ottica** e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Secondo case, Palazzo Chigi: «Possibile recarsi anche fuori regione»

Quali negozi rimangono chiusi?

Quelli che vendono **calzature, abbigliamento e gioielli**. Sono sospesi anche i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Posso andare dall'estetista o dal parrucchiere in zona rossa?

Sì. Sono aperti in zona rossa:

- gli esercizi di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pellicci
- le attività delle lavanderie industriali
- le tintorie
- i servizi di pompe funebri e attività connesse
- i servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Si può fare sport?

Caccia e pesca sono sospese. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con

provvedimento del CONI o del CIP.

Sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all'aperto che al chiuso. Lo svolgimento degli sport di contatto sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

Covid Italia, bollettino di sabato 16 gennaio 2021: 16.310 contagi e 475 morti. In Lombardia e Sicilia il maggior numero di casi

Zona arancione fino al 31 gennaio: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta.

Nel decreto la **zona arancione** è quella caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Le differenze rispetto alla zona rossa sono poche ma significative.

Gli spostamenti sono consentiti solo all'interno del proprio comune con specifiche limitazioni a chi vive nei Comuni fino a 5.000 abitanti. Ci si può muovere per motivi di lavoro, salute o necessità. È comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione (per le differenze tra queste tre denominazioni leggere sopra nel paragrafo sulla zona rossa). **La possibilità di spostarsi, anche per andare a trovare amici o parenti, varia quindi in relazione all'orario, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento.** In particolare, in area arancione:

- *tra le 5.00 e le 22.00*, è possibile spostarsi liberamente all'interno del proprio Comune, quindi anche fare visita a parenti o amici nello stesso Comune. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti o delle persone che si spostano;
- *oltre tali orari (quindi tra le 22.00 e le 5.00) e al di fuori del proprio Comune* è possibile spostarsi esclusivamente per motivi di lavoro, salute o necessità;
- *a chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti*, è comunque consentito spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un'altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Di conseguenza, nel rispetto di tali limiti orari e territoriali, è consentito anche andare a fare visita ad amici e parenti.

Passeggiate, attività motoria, andare in bicicletta, andare in un parco è sempre consentito dalle 5 alle 22.

Zona arancione: locali chiusi e asporto fino alle 18. Visite e spostamenti, ecco cosa si può fare

Serve l'autocertificazione?

Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all'interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all'interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l'accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Bar e ristoranti:

In quest'area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e

gelaterie, sono aperti **esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio**, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Roma, dietrofront Ztl: il Centro chiude. Ira dei negozianti: saldi affossati

Negozi aperti

Non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono «comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni».

È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita trattandosi di ragioni lavorative.

Posso andare dall'estetista o dal parrucchiere in zona arancione?

Sì. Sono aperti:

- gli esercizi di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pellicci
- le attività delle lavanderie industriali
- le tintorie
- i servizi di pompe funebri e attività connesse
- i servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Si può fare sport?

Caccia e pesca sono permesse ma solo all'interno del proprio comune. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l'attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli. Gli sport di contatto sono sospesi.

Si può, in orari compresi tra le 5.00 e le 22.00 far visita a persone detenute, solo se il carcere si trova in ambito comunale, essendo vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai comuni delle regioni dell'area "arancione". Per far visita alle persone ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero bisogna prendere contatto con la Direzione sanitaria della struttura.

Zona gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana

Sono vietati tutti gli spostamenti verso una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria, ad eccezione di quelli dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità e di quelli consentiti, con specifiche limitazioni (si veda il paragrafo in merito), a chi vive nei Comuni fino a 5.000 abitanti.

È comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, tranne che per le seconde case fuori dalla Regione o Provincia autonoma.

La possibilità di spostarsi, anche per andare a trovare amici o parenti, varia quindi in relazione all'orario, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento.

In particolare, in area gialla:

- *tra le 5.00 e le 22.00*, è possibile spostarsi liberamente all'interno della propria Regione o Provincia autonoma, quindi anche fare visita a parenti o amici nella stessa Regione o Provincia autonoma. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti o delle persone che si spostano;

- *oltre tali orari (quindi tra le 22.00 e le 5.00) e al di fuori della propria Regione/Provincia autonoma*, è possibile spostarsi esclusivamente per motivi di lavoro, salute o necessità;

- *a chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti*, è comunque consentito spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un'altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Di conseguenza, nel rispetto di tali limiti orari e territoriali, è consentito anche andare a fare visita ad amici e parenti.

Bar e ristoranti

In quest'area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all'interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. La permanenza nei locali da parte dei clienti è consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.

Musei aperti

Musei aperti dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Tornano fruibili con tutte le misure sanitarie anche le mostre.

Ultimo aggiornamento: 17 Gennaio, 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

0 commenti

COMMENTA

COMMENTA LA NOTIZIA - NOME UTENTE

Commento:

Scrivi qui il tuo commento

☐ rendi visibile su facebook

Invia

ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

Nessun commento presente

Potrebbe interessarti anche

DPCM

Zona arancione, le nuove regole per spostamenti, bar e